STATUTO DELLA CAMERA MINORILE DI GENOVA

1) DEFINIZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

La Camera minorile di Genova (di seguito CMG) è un'associazione rappresentativa degli avvocati minorili italiani, senza fini di lucro, avente Sede in Genova alla Via Ippolito d'Aste 3 int 3 scala destra.

2) SCOPI

1. L'Associazione si adopera per la promozione e la tutela dei bambini e degli adolescenti come soggetti di diritti nello spirito della Costituzione Italiana e delle Convenzioni Internazionali.

2. L'Associazione si propone pertanto di:

- promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia

- contribuire alla qualificazione dei difensori nei procedimenti in materia di famiglia e minorili, civili e penali, dei difensori dei minori persone offese dai reati, dei curatori e dei tutori

- contribuire, attraverso l'interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle problematiche dell'età evolutiva, allo sviluppo nell'ambito della giustizia minorile di una progettualità multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell'evoluzione in senso multietnico della società

- favorire e sostenere la crescita nella società italiana della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

3. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione

- istituire centri di studio e ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative

- promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari

4. Per il migliore perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi

3) SOCI

Possono diventare soci ordinari della CMG gli avvocati ed i patrocinatori, operanti prevalentemente nel settore del diritto minorile e della famiglia ed aventi proprio studio principale in Liguria, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e ne condividono i metodi, principi informatori e le disposizioni di cui al presente Statuto.

4) AMMISSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Segretario. Ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci dell'Associazione. La delibera di ammissione è comunicata al richiedente per iscritto e motivata solo nel caso di non ammissione.

2. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente statuto.

5) DIRITTI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto all'associato di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di proporre al Consiglio Direttivo iniziative nell'ambito degli scopi statutari ovvero temi e questioni da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, di accedere ai verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di avere copia di tutti i documenti ufficiali dell'Associazione.

2. Gli iscritti alla Camera Minorile di Genova hanno diritto di elettorato passivo e hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale a norma del presente statuto.

6) OBBLIGHI DEI SOCI

1. L'adesione all'Associazione obbliga i soci a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie, rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

2. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa al momento dell'iscrizione e annualmente entro il 30 aprile nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale

7) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. L'appartenenza alla CMG cessa, con delibera del Consiglio Direttivo, per:

- mancato pagamento della quota sociale per due annualità consecutive

- mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione

- condotte contrastanti con le finalità dell'Associazione ovvero che rechino pregiudizio all'immagine o al patrimonio della stessa

2. La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

3. Il socio recedente o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8) ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Collegio dei Garanti

2. Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

9) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi. Sono membri di diritto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Garanti.

2. E' compito dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Garanti, secondo quanto previsto dal presente Statuto
- approvare il bilancio ed il consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria
- decidere l'ammontare della quota sociale
- approvare i regolamenti interni dell'Associazione e le eventuali modifiche al presente Statuto

- deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle linee generali delle attività dell'Associazione

- deliberare su ogni altro punto indicato all'ordine del giorno e su quant'altro demandatogli per legge o dal presente Statuto

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta che deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

4. Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario. Deve essere convocata inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata un terzo dei Soci; in tal caso l'assemblea deve tenersi entro 45 giorni dalla richiesta.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di metà dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. I Soci possono delegare con atto scritto altro socio regolarmente iscritto alla medesima Camera Minorile;

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i componenti dell'Assemblea stessa un segretario per la redazione del verbale, che sarà poi anche da questi sottoscritto, ed eventualmente due scrutatori.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti validamente espressi. E' ammesso il voto per corrispondenza su deliberazione contenuta per esteso nella convocazione dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e nelle elezioni del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

10) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri sette componenti eletti dall'Assemblea tra gli iscritti.

Il consiglio direttivo nella prima riunione dopo le elezioni, nomina al proprio interno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso di un componente subentra per il restante periodo il primo dei non eletti.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto. In particolare:

- cura l'attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall'Assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa

- decide sulle attività dell'Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti

- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l'Associazione e terzi

- delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali

- decide sull'ammissione dei nuovi soci e, sentito il Collegio dei Garanti, sulla perdita della qualità di socio

- cura e garantisce i rapporti con le camere territoriali predisponendo apposito regolamento e convocando periodicamente i presidenti

- emana i regolamenti interni dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e cura la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori

- approva i progetti di bilancio annuale e di consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre al voto dell'Assemblea

- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all'Assemblea

- ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenze adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, purché iscritte alla CMG.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno; il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data della riunione.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, con diritto di parola, i responsabili delle commissioni di studio e consultive di cui al comma 4 ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, salvo che il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, ad altro membro del Consiglio stesso. Spetta al Presidente in particolare, d'intesa con il Vice Presidente e il Segretario, curare i rapporti con le altre associazioni forensi, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, la Magistratura, le altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione; in particolare convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relaziona all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

3. Previa delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

4. Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo o altre persone regolarmente iscritte alla Camera Minorile di Genova.

5. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, fatta salva la necessità di ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

12. SEGRETARIO

1. Il Segretario assicura la funzionalità dell'attività dell'Associazione. In particolare, unitamente al Presidente e in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo, cura la comunicazione interna ed esterna e provvede al disbrigo della corrispondenza.

3. Provvede sotto la propria responsabilità alla tenuta e aggiornamento del libro dei soci e alla raccolta e conservazione dei documenti dell'associazione e comunicazioni inviate dalle Camere Minorili territoriali e dall'UNCM.

4. E' responsabile della redazione e conservazione dei libri dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

13. TESORIERE

46. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare autorizza gli impegni di spesa provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

47. Annualmente, entro il mese di aprile, predispone il progetto di bilancio dell'esercizio e il consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

14. COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea tra gli iscritti alla CMG che non esercitano altre funzioni all'interno dell'Associazione. Il Collegio nella prima riunione, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.

2. Il Collegio dei Garanti vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Presidente del Collegio dei Garanti riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Dirime le eventuali controversie tra i soci, tra gli organi nazionali e tra i soci e gli organi nazionali, giudicando ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

4. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di delibera avente ad oggetto la perdita della qualità di socio. Inoltre svolge funzione consultiva ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sentirne il parere.

15. INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente della CMG, di componente del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio dei Garanti sono incompatibili con:

- la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense

- la carica di dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

- la carica di dirigente di altre associazioni che si occupano di diritto di famiglia e minorile

- la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro e Sottosegretario

16. PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

– le quote associative e i beni con esse acquistati

- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dagli associati o da terzi

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento

- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati o a terzi

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione

3. L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi potranno esser depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

4. L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, predispone il bilancio dell'esercizio e il

preventivo e consuntivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

17. SEDE

La CMG, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, ha sede presso lo studio del Presidente in carica.

18. DURATA E SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea appositamente convocata, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. La stessa assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

19. MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto, previa indicazione nell'ordine del giorno comunicato con l'avviso di convocazione, sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

20. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile per le associazioni non riconosciute.